



CITTÀ DEL VASTO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI TRABOCCHI

approvato dal Consiglio Comunale della Città del Vasto

con Deliberazione n.55 dell'11.06.2021

Premessa

Il Comune di Vasto, vista l'importanza storico culturale e ambientale rappresentata dai trabocchi, con il presente Regolamento, intende promuoverne il recupero e la valorizzazione non contrastante con la loro naturale destinazione, senza compromettere i valori estetici, tecnologici e paesaggistici tipici degli stessi e della loro collocazione.

Art.1

Inquadramento normativo

La L.R. Abruzzo, 10 giugno 2019, n.7 “Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 - Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese - e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa teatina)”, ha introdotto nuovi parametri per l'utilizzo dei Trabocchi ed in particolare per la “Valorizzazione turistica dei caliscendi e dei trabocchi”.

Il legislatore regionale abruzzese, quindi, al comma 3-bis dell'art. 1 della citata Legge, nel dare una finalità ben chiara ovvero “al fine di ottimizzare e valorizzare l'attività di ristorazione svolta dagli stessi in relazione alla effettiva esigenza dei flussi turistici e delle visite didattico-culturali provenienti dal territorio regionale ed extra regionale...”, prevede per tali strutture “una superficie complessiva di occupazione massima di 2.000 metri quadrati comprensiva di specchio acqueo e strutture componenti il trabocco.....”.

La stessa norma al comma 3-ter dell'art. 1 della L.R. 7/2019 precisa come “La parte di struttura componente il trabocco destinata a ristorazione aperta al pubblico non può eccedere la superficie di 160 metri quadrati calpestabili e la parte di struttura destinata ai servizi accessori connessi alla ristorazione, quali cucina e servizi, non può eccedere la superficie di 50 metri quadrati calpestabili. L'attività di ristorazione può essere svolta sul trabocco con un'accoglienza massima di sessanta persone, inclusi ospiti e personale”.

Tale disciplina - che in ogni caso subordina detti interventi alle disposizioni edilizie di cui al T.U. D.P.R. 380/2001 ed al rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ai quali gli interventi sono comunque sottoposti - si inserisce in un contesto turistico-culturale, quale quello dei trabocchi

abruzzesi, innovando ed ampliando l'utilizzo delle antiche "macchine da pesca" fornendo degli strumenti più idonei alle nuove esigenze di fruizione.

Si ritiene opportuno, recepire detta disposizione regionale con il necessario adeguamento alla reale e concreta situazione locale che vede nei trabocchi una specificità ulteriore rispetto a quelli del resto della costa abruzzese.

Anche il PDMC del Comune di Vasto, approvato definitivamente con la Delibera di C.C. n. 70, del 16/06/2017, ha dedicato ai trabocchi particolare attenzione con specifico riferimento alla possibilità di recupero ed utilizzo degli stessi anche ai fini di attività di pesca-turismo, miticoltura, e degli altri usi previsti dalla normativa vigente.

In particolare, il comma 5 dell'art. 13 del PDMC - Zona di tutela e valorizzazione dei Trabocchi - così dispone: *"5. Fatte salve le prescritte autorizzazioni igieniche e sanitarie, e la realizzazione, da parte del concessionario, delle opere necessarie a garantire un sicuro accesso alle strutture, è consentito, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento comunale, l'utilizzo del trabocco anche per attività di pesca-turismo e miticoltura, fatti salvi gli altri usi previsti dalla normativa vigente"*.

Al fine di armonizzare le disposizioni di cui alla legge regionale richiamata con il PDMC del Comune di Vasto ed in esecuzione di quanto richiamato dall'art. 13, comma 5 del PDMC, nonché dall'art. 3, comma 7 della L.R. n.71/2001, si ritiene opportuno predisporre il presente regolamento.

Art. 2

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità costruttive e manutentive per l'utilizzo, l'accesso e la gestione dei Trabocchi della costa vastese con finalità turistico-culturali, nonché i limiti massimi delle superfici ammissibili.

Art.3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, integra ed amplia le disposizioni di cui all'art.13 del PDMC del Comune di Vasto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70, del 16/06/2017 e

si applica, quindi, sia ai Trabocchi esistenti e sia a quelli oggetto di recupero e ricostruzione previsti dal PDMC di cui all'allegato A.

2. Il presente regolamento si applica, altresì, ai Trabocchi vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ed ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, espressamente individuati nell'allegato A.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i trabocchi da molo, che sono disciplinati dal comma 1 dell'art. 3 ter della L.R. 13/2009, per i quali è stabilita la possibilità di ampliamento non superiore al 20 per cento della superficie coperta esistente. *(I trabocchi da molo ubicati all'interno dell'area portuale non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento).*

Art.4

Usi consentiti

Al fine di ottimizzare e valorizzare le attività che la normativa regionale nel suo complesso consente nell'ambito dell'utilizzazione di tali strutture, in relazione all'esigenza di una promozione turistica e didattico-culturale sostenibile con le esigenze di tutela del bene, sono definiti gli usi consentiti e i limiti dimensionali di tali strutture. Sono consentiti gli usi di cui alla L.R. n. 7/2019, nonché tutti gli usi che non pregiudichino le esigenze di conservazione del bene.

Art. 5

Limiti dimensionali

1. La superficie complessiva di utilizzo del trabocco, esclusa la passerella, non può eccedere la dimensione di mq. 130, di cui la parte destinata ai servizi accessori connessi all'attività, quali cucina e servizi, non può eccedere la superficie di mq. 50 calpestabili. La superficie coperta non potrà eccedere il 50% della superficie complessiva della piattaforma, mentre la superficie chiusa non potrà essere superiore a mq. 50 per l'uso di ristorazione e di mq. 30 per gli altri usi. Nel computo della superficie coperta verranno comprese anche le strutture ombreggianti fisse.
2. L'altezza del casotto non potrà essere superiore a mt. 2.50, da computarsi avendo quale punto di riferimento l'intersezione tra l'intradosso della copertura e la facciata, proiettato ortogonalmente sull'estradosso della piattaforma. L'altezza interna al colmo non potrà superare i mt. 3. L'altezza delle coperture di qualunque genere non potrà eccedere i mt. 2.50.

3. La superficie complessiva massima di occupazione comprensiva di specchio acqueo e strutture componenti il trabocco non può eccedere i mq. 1500.
4. La superficie occupata dalla passerella d'accesso è esclusa dal computo dei parametri massimi innanzi individuati. La relativa superficie è determinata in base alla distanza del trabocco dalla costa. La larghezza massima consentita della passerella d'accesso è di 2 metri, adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza per la pubblica incolumità delle persone ed a quella in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
5. Tutti gli interventi previsti dai precedenti commi sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni edilizie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e/o integrazioni, in quanto compatibili ed applicabili, delle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e antincendio vigenti, fermi restando i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta delle autorità competenti, laddove previsti dalla normativa statale in materia ed in relazione alla tipologia di intervento.
6. Per i trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per quelli vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio – ed ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione sono in ogni caso consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.

Art.6

Materiali e tipologie costruttive

1. Negli interventi di ricostruzione, recupero, ristrutturazione e/o ampliamento dei trabocchi, è necessario l'utilizzo di materiale in legno costituito da pali di acacia o binari ferroviari per le strutture verticali principali; abete o pino per le sottostrutture orizzontali; listoni in abete o pino per i tavolati; legno di abete o pino, posato a doghe su strutture in legno, per il casotto, con porte e finestre dello stesso materiale. E' fatto divieto assoluto di utilizzare materiali - quali legno lamellare, plastica o metalli - diversi da quelli naturali originali e comunque differenti rispetto alla tipologia ideativa e costruttiva tradizionale.
2. Gli interventi di qualsiasi genere sui trabocchi dovranno rispettare forme e tipologie della tradizione. Le coperture dei casotti potranno essere realizzate ad una o due falde, con manto di copertura in legno.

3. Le eventuali strutture ombreggianti dovranno essere realizzate con elementi portanti in legno e teli antipioggia nelle tinte chiare neutre (RAL 9010, RAL 9001).

Art.7

Allaccio urbanizzazioni primarie

1. I soggetti richiedenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, devono garantire:
 - a. allaccio alla rete fognaria, ovvero raccolta delle acque di scarico in idonea vasca "imhoff" certificata secondo le vigenti disposizioni di legge, da collocare ad una distanza massima dal ciglio della strada carrabile più prossima di mt. 40 ed ad una distanza minima dalla battigia di mt. 50; sono tollerate variazioni del 5% rispetto alle distanze sopra indicate.
 - b. Allacci alle reti dell'acqua e della energia elettrica, nel rispetto dell'ambiente e dei luoghi garantendo il passaggio dei cavi al di sotto della struttura e comunque protetti con materiale idoneo e compatibile e tali da garantire l'incolumità del personale, degli avventori e visitatori.

Art.8

Accessibilità

L'onere per la pulizia e la manutenzione delle aree circostanti i percorsi di accesso sono a carico del Concessionario.

Art.9

Smaltimento rifiuti e divieti

1. Nell'ambito delle attività svolte sul Trabocco, i rifiuti solidi e reflui conseguenti alle operazioni di lavaggio e pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto del D.LGS. 152/2006 - Norme in materia ambientale; le strutture dovranno essere comunque dotate di apposito impianto disoleatore.
2. E' fatto divieto, sul Trabocco, all'uso di fiamme libere, nonché di gas di qualunque tipologia (gpl, metano, ecc.).

Art.10

Verifica statica

1. Per la verifica statica del Trabocco, in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d-bis* del comma 4 dell'art.3 della L.R. Abruzzo, n.71/2001, il richiedente deve presentare il Certificato di collaudo previsto agli articoli 24 e 67 del DPR 380/01 ovvero Certificato di Idoneità Statica, redatto nella forme di legge da tecnico abilitato, depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale competente e contenente l'indicazione sul numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti sul trabocco in condizioni di sicurezza.
2. Tale verifica e deposito della certificazione è prodromico all'uso del trabocco ed il mancato rispetto di tali procedure determina l'impossibilità ad utilizzare quest'ultimo.

Art. 11

Obblighi del Concessionario/Titolare del Trabocco

1. Il Concessionario del Trabocco, all'atto della presentazione della richiesta di intervento di cui al precedente art. 5, si obbliga a garantire la promozione della diffusione della storia del Trabocco offrendo altresì all'Amministrazione comunale nel periodo non ricadente all'interno della stagione balneare l'utilizzo gratuito del Trabocco per esigenze istituzionali quali didattica, visite guidate e/o eventi pubblici, in numero non inferiore alle 12 h/mese.
2. La richiesta da parte del Comune di Vasto dovrà pervenire, per iscritto, almeno 30 giorni precedenti l'evento con l'esatta indicazione della data e delle ore di utilizzo del Trabocco a fini istituzionali; il Concessionario/Titolare del Trabocco dovrà garantire che la struttura si trovi nelle condizioni tecnico-strutturali tali da potere ospitare le attività comunicate dal Comune.
3. Il Concessionario/Titolare del Trabocco si obbliga, altresì, a distribuire gratuitamente ai fruitori del Trabocco materiale turistico/promozionale realizzato direttamente o fornito dall'Amministrazione Comunale e/o da altri Enti.

Art. 12

Norma di salvaguardia

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. Abruzzo, n.7/2019, dalla L.R. Abruzzo n.71/2001, dal PDM Regionale e dal PDMC del Comune di Vasto.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.

ALLEGATO A

Elenco e descrizione dei trabocchi del litorale vastese
oggetto del presente regolamento

Trabocchi esistenti sottoposti a dichiarazione di interesse culturale

ai sensi del D.Lgs. 42/2004

<i>N.</i>	<i>TRABOCCO</i>	<i>VINCOLO – DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ABAP PER L'ABRUZZO</i>
1	PUNTA ADERCI	Prot. 16960-A del 03.12.2019 – decreto 1592 del 29.11.2019
2	GROTTA DEL SARACENO	Prot. 16959-A del 03.12.2019 – decreto 1589 del 29.11.2019
3	VIGNOLA	Prot. 16967-A del 03.12.2019 – decreto 1595 del 29.11.2019
4	ROSA DEI VENTI	Prot. 16953-A del 03.12.2019 – decreto 1588 del 29.11.2019
5	CANALE	Prot. 16966-A del 03.12.2019 – decreto 1596 del 29.11.2019
6	PUNTA SANNICOLA	Prot. 16962-A del 03.12.2019 – decreto 1591 del 29.11.2019

Trabocchi esistenti non sottoposti a dichiarazione di interesse culturale

ai sensi del D.Lgs. 42/2004

<i>N.</i>	<i>TRABOCCO</i>
1	CUNGARELLE
2	TRAVE

Trabocchi da ricostruire in base al PDMC

<i>N.</i>	<i>TRABOCCO</i>
1	CASARZA 1
2	CASARZA 2
3	CASARZA 3